



**Scheda Paese
BENIN**

NORME, REGOLE E STRUMENTI PER LA TUTELA DEI CREDITI COMMERCIALI NELL'ORDINAMENTO DEL BENIN

Il Benin è uno Stato unitario, il cui sistema giudiziario comprende al vertice una Corte suprema, seguita da tre Corti di appello (*Cotonou, Abomey e Parakou*) e diciotto tribunali di primo grado.

I tribunali commerciali e le Corti d'appello commerciali sono stati istituiti dalla legge n.15 del 28 luglio 2016 che modifica e integra la legge n.37/2001 del 27 agosto 2002.

In Benin, come gli altri Paesi membri dell'Organizzazione per l'armonizzazione del diritto commerciale in Africa (OHADA), gli strumenti giuridici per la protezione dei crediti rientrano essenzialmente nell'ambito degli atti uniformi dell'OHADA.

L'ordinamento del Benin prevede **n.3 tipologie di misure per la salvaguardia dei crediti:**

1. Misure precauzionali
2. Misure di recupero del credito
3. Misure in caso di difficoltà finanziarie della società debitrice

1. MISURE PRECAUZIONALI

Tali misure sono previste al fine di proteggere i creditori dal rischio di insolvenza dei loro debitori. Fra queste, si annoverano: la lettera di garanzia, il diritto di detenzione, il pegno e l'ipoteca.

2. MISURE DI RECUPERO DEL CREDITO

Le misure di recupero del credito sono organizzate dalla Legge Uniforme dell'OHADA sull'Organizzazione delle procedure di recupero e delle procedure di esecuzione semplificate del 10 aprile 1998 (AUSRVE). Queste sono:

- L'ordine di pagare (articoli da 1 a 18 AUSRVE)
- L'ingiunzione di ripristinare o consegnare (articolo 19 a 27 AUSRVE)
- Sequestro conservativo (articoli da 54 a 90 AUSRVE)
- Sequestro (articoli da 91 a 152 AUSRVE)
- Attribuzione di sequestro (articolo 153 a 172 AUSRVE)
- Il reclamo di sequestro e sequestro (articolo 219-235 AUSRVE)
- Pignoramento (articoli da 246 a 301 AUSRVE).

3. MISURE IN CASO DI DIFFICOLTÀ FINANZIARIE DELLA SOCIETÀ DEBITRICE

Queste misure sono disciplinate dalla Legge Uniforme sull'organizzazione delle procedure di liquidazione collettiva del 10 settembre 2015.

Sulla base della gravità dell'insolvenza del debitore, può farsi luogo:

- Alla procedura di Conciliazione (articoli da 5-1 a 5-14 AUPC)
- All'insediamento preventivo (articoli da 6 a 24-5 AUPC)
- Al Recupero giudiziario e liquidazione di attività (da 25 a 225 AUPC)

Scopo di questi strumenti è quello di garantire la massima soddisfazione dei creditori da parte dell'azienda in crisi.

Secondo la normativa vigente, gli obblighi commerciali si prescrivono generalmente in cinque anni, se non sono soggetti a prescrizioni più brevi, mentre nelle vendite commerciali il periodo di prescrizione è di due anni.